

**CAPITOLATO GENERALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

ED/REV 2/1

SOMMARIO

<i>Art. 1 – Definizioni</i>	<i>pag. 1</i>
<i>Art. 2 – Ambito di applicazione – Norme regolatrici</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 3 – Termini e loro computo; notifiche e comunicazioni</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 4 – Procedure di affidamento</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 5 – Imprese collegate e controllate</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 6 – Cessione d'azienda, trasformazione, fusione, scissione societaria, cessione di un ramo di impresa nel corso della procedura di affidamento</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 7 – Prezzi – Offerte</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 8 – Affidamento</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 9 – Depositi cauzionali provvisori</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 10 – Clausola CONSIP</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 11 – Cauzione definitiva</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 12 – Stipulazione del contratto – ordini</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 13 – Cessione del contratto e subappalto</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 14 – Entità del contratto – Prezzi contrattuali – Revisione prezzi</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 15 – Durata</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 16 – Termine e luogo di consegna</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 17 – Spostamento termini di consegna</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 18 – Documentazione delle consegne</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 19 – Spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 20 – Condotta da parte dell'affidatario</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 21 – Periodo di prova – Collaudo ed accettazione</i>	<i>pag. 25</i>
<i>Art. 22 – Forniture rifiutate all'accettazione o al collaudo</i>	<i>pag. 27</i>
<i>Art. 23 – Difetti di costruzione e garanzie dell'affidatario</i>	<i>pag. 27</i>
<i>Art. 24 – Fatturazione – Pagamento: modalità</i>	<i>pag. 28</i>
<i>Art. 25 – Sospensione dei pagamenti</i>	<i>pag. 28</i>
<i>Art. 26 – Motivi per applicazione di penalità</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Art. 27 – Importi delle penalità</i>	<i>pag. 30</i>

<i>Art. 28 – Modalità di applicazione delle penalità</i>	<i>pag. 30</i>
<i>Art. 29 – Recesso e risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa</i>	<i>pag. 31</i>
<i>Art. 30 – Effetti della risoluzione: esecuzione in danno</i>	<i>pag. 33</i>
<i>Art. 31 – Trasferimento di proprietà dei beni e rischi</i>	<i>pag. 33</i>
<i>Art. 32 – Brevetti industriali e diritti di autore</i>	<i>pag. 33</i>
<i>Art. 33 – Obblighi di riservatezza e di segretezza – Tutela della privacy</i>	<i>pag. 34</i>
<i>Art. 34 – Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	<i>pag. 35</i>
<i>Art. 35 – Foro competente</i>	<i>pag. 36</i>
<i>Art. 36 – Clausola di trasparenza</i>	<i>pag. 36</i>
<i>Art. 37 – Controlli</i>	<i>pag. 38</i>

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente capitolato generale si applicano le definizioni che seguono.
2. L'«Istituto» o «Amministrazione» è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ed i soggetti che per esso operano.
3. Il «Codice» è il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce” e s.m.i..
4. I «contratti» sono i contratti aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture posti in essere dall'Istituto.
5. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi come definiti dal presente capitolato.
6. Gli «affidamenti di forniture» sono contratti diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
7. Gli «affidamenti di servizi» sono contratti diversi dai contratti di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del Codice.
8. Il «candidato» è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata.
9. Il termine «fornitore» designa una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica che offra sul mercato la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
10. Il termine «operatore economico» comprende l'affidatario e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
11. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di fornitori, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
12. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.
13. L'«offerente» o «concorrente» è l'operatore economico che ha presentato un'offerta.
14. L'«affidatario» è l'operatore economico a cui viene aggiudicata una fornitura o un servizio.
15. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
16. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dall'Istituto, con le modalità stabilite dal Codice.
17. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

18. Le <<procedure di affidamento>> e l'<<affidamento>> comprendono l'affidamento di servizi o forniture mediante appalto o cottimo fiduciario, sia l'affidamento di servizi mediante concessione.
19. I <<cottimi fiduciari>> sono procedure negoziate in cui le acquisizioni di beni o servizi avvengono in economia mediante affidamento a terzi secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice e dal regolamento di attuazione dell'Istituto.
20. Il termine <<disciplinare>> si riferisce ai documenti che regolano lo svolgimento delle procedure di affidamento e dei conseguenti contratti (bandi, inviti, richieste di offerta, capitolati speciali e/o tecnici, disciplinari di affidamento e di fornitura).

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE – NORME REGOLATRICI

1. Le condizioni e le clausole generali stabilite dal presente capitolato generale si applicano alle forniture, compresi i necessari lavori di installazione e posa in opera, ed ai servizi occorrenti per il funzionamento dell'Istituto, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.
2. Sono esclusi gli appalti di opere edili per i quali restano ferme le disposizioni che espressamente li disciplinano.
3. Nei contratti o nei disciplinari, regolanti le singole forniture e servizi, possono essere inserite clausole in deroga al presente capitolato generale, per esigenze derivanti dalla specificità merceologica dell'oggetto della fornitura e/o del servizio. In tale caso sia l'Istituto che gli affidatari saranno tenuti all'osservanza delle condizioni speciali, fermo restando, per il rimanente, l'applicabilità delle clausole previste dal presente capitolato generale.
4. I rapporti contrattuali sono disciplinati e regolamentati:
 - dalle clausole contrattuali;
 - dalle disposizioni dei disciplinari;
 - dalle disposizioni del presente capitolato generale;
 - dalle vigenti disposizioni di leggi, comunitarie, nazionali;
 - dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate e che saranno emanate, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

ART. 3 – TERMINI E LORO COMPUTO; NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

1. I termini indicati nel presente capitolato generale, nei disciplinari e richiamati nei singoli contratti, decorrono, sia per l'Istituto che per l'affidatario, dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.
2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono in giorni di calendario e cioè solari e consecutivi.
3. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

4. Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.
5. Le notifiche di atti o le comunicazioni dell'Istituto da cui decorrono termini per lo svolgimento di procedure concorsuali o per adempimenti contrattuali possono essere effettuati come segue:
 - a mezzo di lettera inoltrata con il servizio postale o agenzia autorizzata, indirizzata all'affidatario nel domicilio indicato nell'offerta;
 - via fax, il fax si presume giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente (dicitura OK accanto al numero), salvo prova contraria concernente la funzionalità dell'apparecchio ricevente;
 - via e-mail, firmata digitalmente, tramite posta certificata;
 - modo diretto, per consegna al Rappresentante Legale dell'affidatario o ad altro suo incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata;
 - mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto www.izsto.it, ove tale modalità sia espressamente richiamata dai disciplinari.

ART. 4 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti né possono essere affidatari di subappalti i soggetti che si trovano in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del Codice o che comunque comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
2. La mancata osservanza delle modalità per la compilazione e la presentazione dell'offerta, eccettuate quelle concernenti il bollo, o la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente previsti, comportano l'esclusione dalla procedura di affidamento.
3. A discrezione del soggetto che presiede la procedura di affidamento, non si procede all'esclusione nel caso si tratti di errori scusabili e/o di irregolarità documentali di ordine puramente formale, non determinanti sostanziali alterazioni del procedimento e tali da non incidere sul concreto rispetto della *par condicio* dei concorrenti.
4. Saranno altresì escluse le offerte qualora i prodotti/servizi proposti siano giudicati tecnicamente inidonei, in relazione alle caratteristiche prescritte nei disciplinari ed alle esigenze dell'Istituto. In caso di mancata ammissione, dovrà essere fornita adeguata motivazione.
5. Nel caso sia prevista aggiudicazione a lotto intero, non saranno prese in considerazione le offerte che non includano tutti i prodotti previsti nel singolo lotto. Nel solo caso che manchino offerte complete di tutti i prodotti del lotto, o quelle complete non siano ritenute congrue, l'aggiudicazione potrà seguire con procedura negoziata per singolo prodotto tra le offerte pervenute, benché incomplete.
6. Per quanto concerne la (pre)qualificazione, nel caso la capacità tecnica, finanziaria ed economica risulti inferiore a quanto richiesto dal disciplinare per i lotti ai quali il concorrente intende

partecipare, il concorrente sarà ammesso per i lotti di maggior importo presunto ai quali abbia indicato di concorrere e per i quali risulti sufficiente la capacità dichiarata.

7. Saranno esclusi i concorrenti che non ottemperino agli obblighi in materia di prova/visione apparecchiature e di campionatura prodotti. Al riguardo l'Istituto ha facoltà di richiedere ulteriore e/o diversa visione/prova delle attrezzature ed ulteriore e/o diversa campionatura dei beni nel caso in cui ritenga che gli obblighi in argomento non siano soddisfatti totalmente o parzialmente da uno o più concorrenti per mero errore o fraintendimento. Lo stesso dicasi qualora l'Istituto ritenga opportuno effettuare in modo più adeguato ed approfondito la propria valutazione. La campionatura deve essere fornita, in quantità adeguata per la valutazione, a titolo gratuito.
8. Sono altresì esclusi dalla procedura di affidamento i concorrenti che non adempiano alle prescrizioni stabilite dal presente capitolato e/o dai disciplinari, qualora espressamente previste come causa di esclusione.
9. La decisione concernente l'esclusione dalla procedura di affidamento, per qualsiasi motivo diverso dalla valutazione del contenuto dell'offerta economica, è adottata prima dell'apertura della busta contenente l'offerta economica. L'esclusione e la motivazione della stessa è comunicata al soggetto escluso. L'offerta economica del soggetto escluso non può essere rivelata; il relativo plico non sarà restituito e resterà agli atti dell'Istituto. Il plico potrà essere aperto per fini conoscitivi dall'Istituto, una volta decorsi i termini per l'impugnazione degli atti relativi alla procedura di affidamento, ma il relativo contenuto non potrà essere divulgato.

ART. 5 – IMPRESE COLLEGATE E CONTROLLATE

1. Alle procedure di affidamento non possono concorrere imprese tra le quali esista un rapporto di collegamento o di controllo *ex art. 2539 cod. civ.*
2. Al fine di evitare possibili contenziosi, si ritiene opportuno definire ciò che l'Istituto intende al riguardo, affinché i concorrenti siano posti nelle condizioni di meglio valutare la questione in esame ed adottino le conseguenti decisioni.
3. Le ditte sono collegate quando hanno in comune: lo stesso titolare (per le ditte individuali), uno dei soci (per le società di persone), uno degli amministratori con poteri di rappresentanza (per le società di capitali). Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita una influenza notevole che si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti oppure un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
4. Sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare influenza dominante nell'assemblea ordinaria e le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
5. Alle procedure di affidamento non possono concorrere nemmeno le ditte tra le quali esiste, comunque, una riconducibilità al medesimo centro di interessi od al medesimo centro decisionale.

ART. 6 – CESSIONE D'AZIENDA, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE SOCIETARIA, CESSIONE DI UN RAMO DI IMPRESA NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.

1. A norma dell'art. 2558 cod. civ. è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di partecipante alla procedura di affidamento, ai sensi e per gli effetti del contratto di cessione. In tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi (consistenza economica ed affidabilità tecnica) necessari per contrarre con l'Istituto.

ART. 7 – PREZZI – OFFERTE

1. I prezzi d'offerta devono essere comprensivi di ogni onere relativo all'esecuzione del contratto, per merce consegnata o servizio eseguito a rischio e spese del fornitore nei luoghi indicati di volta in volta dall'Istituto e di ogni spesa riguardante oneri amministrativi e di gestione, confezionamento, imballaggio, trasporto esterno ed interno, installazione e collaudo, fino all'interno del luogo indicato per la consegna, esclusa l'IVA.
2. L'offerta economica deve essere redatta unicamente in lingua italiana e predisposta utilizzando preferibilmente l'apposito modulo fornito dall'Istituto, qualora previsto. Nel caso non si utilizzi il modulo proposto dall'Istituto, l'offerta dovrà comunque essere formulata conformemente, dovendo contenere, a pena di esclusione, le stesse informazioni previste nel modulo.
3. Saranno ritenute nulle le offerte recanti condizioni peggiorative rispetto a quelle indicate dal disciplinare o dal presente capitolato generale o condizionate, contenenti riserve espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente. Lo stesso dicasi per le offerte che prevedano un prezzo superiore a quello massimo unitario e/o complessivo eventualmente fissato nel disciplinare o che prevedano spese per il trasporto od indicazioni di minimo fatturabile.
4. Saranno esclusi i concorrenti che non ottemperino agli obblighi in materia di visione/prova apparecchiature e di campionatura prodotti. Al riguardo, la Commissione Giudicatrice e/o i referenti tecnici hanno facoltà di richiedere ulteriore e/o diversa visione/prova delle attrezzature ed ulteriore e/o diversa campionatura dei beni nel caso in cui ritenga che gli obblighi in argomento non siano stati soddisfatti totalmente o parzialmente da uno o più concorrenti per mero errore o fraintendimento.
5. Qualora i requisiti richiesti siano espressi a misura (es. centimetri, millimetri, grammi, millilitri, numero di pezzi, ecc.) è facoltà della Commissione Giudicatrice e/o dei referenti tecnici accettare tolleranze in più od in meno in relazione alle esigenze dall'Istituto. Se non diversamente previsto nei disciplinari, nel caso in cui nell'offerta siano indicate misure difformi da quelle individuate dall'Istituto, ma tollerate dalla Commissione e/o dagli esperti tecnici, la valutazione economica

- avverrà a prescindere dalle diverse misure: in sostanza, non vi sarà riparametrazione dei prezzi sulla base delle misure offerte.
6. Salvo che non sia espressamente previsto dal disciplinare, non sono ammesse offerte plurime o alternative.
 7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 13, del Codice, allorché il disciplinare riporti marche commerciali dei prodotti, brevetti, tipi o l'indicazione di un origine o di una produzione determinata, ciò ha come unico scopo di consentire ai concorrenti una migliore comprensione delle caratteristiche che il prodotto deve possedere per soddisfare pienamente le esigenze dell'Istituto. Pertanto, potranno anche essere offerti prodotti equivalenti di marca diversa da quella indicata, purché l'offerta sia accompagnata da relazione idonea a giustificare l'equivalenza sotto il profilo tecnico e funzionale dei prodotti offerti ai prodotti richiesti ed i primi vengano riconosciuti dall'Istituto equivalenti a quelli indicati e, perciò, idonei e rispondenti alle necessità degli utilizzatori. L'Istituto potrà richiedere, ed il concorrente sarà tenuto a fornire a titolo gratuito, campionatura del prodotto offerto per equivalente o visione dell'attrezzatura presso il concorrente o altro utilizzatore dell'attrezzatura medesima. Nel caso l'indicazione di origine o di produzione determinata sia accompagnata dalla dicitura "originale", tale dicitura risulta giustificata dall'oggetto dell'appalto e pertanto dovranno essere offerti i prodotti di quella origine o produzione.
 8. Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana. Eventuali documenti presentati in lingua straniera dovranno essere corredati da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore abilitato. In alternativa il concorrente dovrà fornire autocertificazione che attesti la fedeltà della traduzione all'originale. In caso contrario l'Istituto potrà decidere di non valutarli.
 9. Qualora la procedura di affidamento sia suddivisa in lotti, i concorrenti, salvo diversa, espressa previsione del disciplinare, potranno partecipare alla procedura di affidamento per uno o più lotti.
 10. Le offerte presentate sono vincolanti per il periodo indicato nel disciplinare e, in caso di mancata indicazione, per centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Nel caso in detti termini non si concluda la procedura di affidamento, l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di tali termini fino alla conclusione delle operazioni di aggiudicazione.
 11. I prezzi unitari dell'offerta dovranno essere espressi in Euro con un massimo di 5 cifre decimali. In caso di utilizzo di cifre decimali superiori al massimo consentito, l'offerta sarà accettata e sarà vincolante per l'affidatario, ma si procederà al raffronto delle offerte ed alla stipulazione del contratto effettuando il troncamento del prezzo, senza arrotondamento, alla cifra decimale stabilita. Gli importi derivanti dai prodotti dei prezzi unitari dovranno essere indicati in Euro con due decimali e, se richiesto nel disciplinare, in cifre ed in lettere.

12. I calcoli relativi all'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 86 del Codice saranno effettuati con troncamento alla terza cifra decimale, senza procedere ad arrotondamento.
13. L'offerta complessiva del lotto, se richiesta, dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, fermo restando che in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'Amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile da parte dell'Istituto. In caso di discordanza tra i prezzi unitari e l'importo complessivo di prodotto, sarà rettificato l'importo complessivo di prodotto. Ove l'aggiudicazione avvenga per lotti, in caso di discordanza tra il prezzo globale offerto per il lotto, come indicato dai concorrenti, e la somma degli importi complessivi di prodotto, sarà rettificato il prezzo globale offerto che sarà considerato sia ai fini dell'attribuzione degli eventuali punteggi relativi al prezzo, che ai fini del pagamento del corrispettivo della fornitura/servizio.

ART. 8 – AFFIDAMENTO

1. L'affidamento delle forniture e dei servizi avviene secondo i criteri e le modalità specificati nei disciplinari.
2. L'accettazione del disciplinare o anche solo la presentazione dell'offerta, implica per l'offerente l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni ivi previste. L'offerta è vincolante per l'offerente fin dal momento della sua presentazione, mentre l'Istituto si vincola solo dopo la stipula del contratto.
3. L'affidamento può avvenire per singolo lotto intero non frazionabile:
 - al prezzo più basso, eventualmente previa valutazione dell'idoneità tecnica dei prodotti offerti;
 - in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo). In tal caso l'esame e la valutazione degli elementi tecnici/qualitativi dovrà essere completato prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, sulla base dei criteri previsti nelle disciplinari.
4. Nel caso l'affidamento sia previsto per singolo lotto intero composto da più prodotti e manchino offerte complete di tutti i prodotti relativi al lotto ovvero, pur in presenza di offerte complete, uno o più prodotti del lotto risultino tecnicamente non idonei o economicamente non congrui e pertanto il lotto debba considerarsi deserto, l'offerta dei prezzi unitari di ciascun prodotto del lotto ritenuto deserto costituirà, previa conferma da parte delle imprese partecipanti, la base per una procedura negoziata con aggiudicazione per singolo prodotto.
5. Le operazioni di confronto delle offerte risulteranno da specifico verbale della procedura di affidamento che non tiene luogo di contratto.
6. In caso di offerte uguali nella procedura con affidamento al prezzo più basso, si procederà nel seguente modo:
 - nei casi di procedure che prevedono l'apertura delle offerte in seduta pubblica si provvederà ai sensi dell'art. 77 R.D. n. 827/1924 ad esperire una licitazione a schede segrete, nella medesima seduta, fra i concorrenti che hanno presentato uguali offerte;

- nei casi di procedure che non prevedono l'apertura delle offerte in seduta pubblica la licitazione di migliororia sarà effettuata per corrispondenza o a mezzo telefax, fra i concorrenti che hanno presentato uguali offerte.

Qualora la gara di migliororia dovesse avere esito negativo si procederà all'estrazione a sorte.

In caso di offerte uguali nella procedura con affidamento all'offerta economicamente più vantaggiosa si procederà nel seguente modo:

- la fornitura verrà aggiudicata all'affidatario che avrà ottenuto il punteggio più elevato relativo al "prezzo", per ogni singolo lotto;
- In caso di ulteriore parità, nei casi di procedure che prevedono l'apertura delle offerte economiche in seduta pubblica, si provvederà ai sensi dell'art. 77 R.D. n. 827/1924 ad esperire una licitazione a schede segrete, nella medesima seduta, fra i concorrenti che hanno presentato uguali offerte; ove non siano presenti rappresentanti abilitati delle imprese ovvero nei casi di procedure che non prevedono l'apertura delle offerte in seduta pubblica, la licitazione di migliororia sarà effettuata per corrispondenza, fra i concorrenti che hanno presentato uguali offerte.

Qualora la gara di migliororia dovesse avere esito negativo si procederà all'estrazione a sorte.

7. Distintamente per ciascun lotto/prodotto, l'Istituto si riserva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti sotto il profilo tecnico-economico le offerte presentate. E' comunque fatto salvo, da parte dell'Istituto ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che potrà essere attivato, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro. Il provvedimento di autotutela dovrà comunque essere motivato da parte dell'Istituto.
8. L'Istituto si riserva la facoltà di non dar luogo alla procedura di affidamento o di riaprire i termini senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo.
9. Nulla spetterà alle ditte concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere da essa sostenuta per la partecipazione alla procedura di affidamento.
10. L'affidamento è subordinato alla verifica, a campione per le procedure in economia, dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati dall'affidatario nel corso della procedura di affidamento. L'Istituto verificherà se la documentazione prodotta sia completa e formalmente e sostanzialmente regolare, e se l'affidatario risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per l'affidamento. L'Istituto si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta. Trascorso inutilmente il termine assegnato per la comprova dei requisiti, è facoltà dell'Istituto dichiarare la decadenza dell'affidatario ed incamerare la cauzione provvisoria. Il soggetto affidatario verrà altresì dichiarato decaduto dall'affidamento con provvedimento motivato nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che sono state fornite notizie false. Detto provvedimento

comporterà l'incameramento della cauzione provvisoria, il risarcimento dei danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto alle autorità competenti. Nei casi sopra indicati, ove l'Istituto non preferisca indire una nuova procedura di affidamento, procederà all'affidamento della procedura al concorrente che segue nella graduatoria, che sarà tenuto a presentare entro i termini sopra previsti dal ricevimento della comunicazione di affidamento, la documentazione sopra indicata. Nei confronti dell'affidatario dichiarato decaduto, l'Istituto potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che verrà perciò incamerata, fatto salvo il risarcimento degli eventuali, ulteriori danni.

ART. 9 – DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI

1. I singoli disciplinari possono stabilire l'obbligatorietà della costituzione della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con le modalità in esso previste a garanzia della stipulazione del contratto. L'ammontare della cauzione provvisoria non sarà superiore al 2% dell'importo presunto della fornitura o del servizio. La cauzione provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente e viene altresì escussa, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui il concorrente stesso non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel disciplinare della procedura di affidamento e nel caso di dichiarazioni mendaci. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'affidatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai sensi dell'art. 75, comma 9, D.Lgs. n. 163/2006, l'Istituto, comunicata l'affidamento ai concorrenti non affidatari, provvede contestualmente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'affidamento, allo svincolo nei loro confronti della predetta cauzione.
2. La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:
 - in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Istituto. In caso di contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario dell'Istituto presso il Cassiere dell'Istituto indicato negli atti della negoziazione;
 - mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio della garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà riportare:
 - a) la validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - b) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - c) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;

d) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'Istituto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare garanzia per l'esecuzione qualora il concorrente risultasse affidatario.

4. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre, nel plico dei documenti per la procedura di affidamento, uno dei due seguenti documenti:

- la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all'originale della detta certificazione);
- o, altrimenti, la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

ART. 10 – CLAUSOLA CONSIP

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3, della legge n. 488/1999 e s.m.i., le risultanze delle offerte presentate verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.a., in vigore al momento dell'indizione della procedura di scelta del contraente e concernenti beni e/o servizi comparabili con quelle oggetto della procedura medesima. Le variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini dell'affidamento. Non saranno prese in considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale.

2. Qualora Consip s.p.a. avesse attivato, successivamente all'indizione della procedura di affidamento d'appalto, ai sensi degli artt. 26, l. 23 dicembre 1999, n. 488 e 58, l. 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i., una convenzione relativa alla medesima categoria di beni e/o servizi, è facoltà dell'Ente appaltante revocare o modificare il procedimento della procedura di affidamento. Qualora Consip s.p.a. avesse attivato, successivamente all'affidamento ma prima della stipula del contratto d'appalto, ai sensi delle medesime disposizioni normative, una convenzione relativa alla medesima categoria di prodotti, i prezzi e/o le condizioni contrattuali ai quali è stata aggiudicata la procedura di affidamento saranno confrontati con quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip s.p.a.. Nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte dalle convenzioni in parola risultassero più convenienti, verrà richiesto all'affidatario di adeguare i prezzi e/o le condizioni contrattuali a quelli proposti dalla convenzione medesima. Nel caso l'affidatario non provveda all'adeguamento il responsabile del procedimento revocherà l'affidamento.

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto stipulato, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il rimborso delle somme che l'Istituto avesse eventualmente pagato in più in rapporto al credito del fornitore. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
2. Il soggetto affidatario dovrà costituire il deposito cauzionale definitivo in conformità all'art. 113 del Codice e stabilito dal disciplinare, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Ove ciò non avvenga entro il suddetto termine, l'Istituto ha la facoltà di revocare l'affidamento, con le conseguenze previste dal presente capitolato generale.
3. All'affidatario della fornitura o del servizio potrà dunque essere richiesto di costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 113 del Codice, con le modalità in esso previste, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto. Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione per il risarcimento dei danni nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
4. Il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ed ancora, ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
5. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio della garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
6. Di regola, la cauzione viene richiesta per contratti ad esecuzione istantanea il cui importo globale, IVA esclusa, supera € 50.000,00 o di durata annuale o ultrannuale per importi superiori a € 15.000,00.
7. Nel caso avvengano prelievi da parte dell'Istituto sul deposito cauzionale, l'affidatario è obbligato al reintegro del deposito nella sua entità originale entro 10 giorni lavorativi; il mancato reintegro

nei termini prescritti sarà ritenuto grave inadempimento. In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali, da parte del fornitore, l'Istituto committente incamererà in tutto o in parte la cauzione definitiva, salve le azioni per gli ulteriori danni subiti.

8. La cauzione definitiva verrà completamente svincolata, su richiesta del Fornitore, solo dopo l'esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali dell'affidatario e dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente la fornitura (previa acquisizione del verbale di collaudo; attestazione di regolare adempimento della somministrazione e/o servizio da parte del Responsabile del servizio interessato). Nel caso di fornitura di beni strumentali, arredamenti, mobili la cauzione definitiva, per il 30% del suo ammontare, copre il periodo di garanzia e tale quota sarà svincolata solo allo scadere del periodo della garanzia convenuto.
9. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre, contestualmente alla cauzione definitiva, uno dei due seguenti documenti:
 - la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all'originale della detta certificazione),
 - o, altrimenti, la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

ART. 12 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – ORDINI

1. Qualora l'aggiudicazione derivi da procedura aperta o ristretta:
 - si provvederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata, atto pubblico notarile o in forma pubblica amministrativa da assoggettare a registrazione. Le singole lettere di aggiudicazione o comunicazioni successive stabiliranno i termini per la stipulazione dei singoli contratti. Sono fatti salvi i casi di importi di aggiudicazione di modesta entità, per i quali si potrà procedere a norma del successivo comma 2;
 - in ogni caso, la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 10, del Codice non potrà avvenire prima dei 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e entro il termine di 60 gg. dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
 - per la stipula del contratto, l'affidatario dovrà presentare tutta la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di procedura di affidamento, richiesta dalla lettera di aggiudicazione e prevista nei documenti della procedura di affidamento.
2. Qualora l'affidamento derivi da una procedura in economia, si provvederà alla stipulazione del contratto, senza attenersi ai termini di cui al comma precedente, a mezzo di scrittura privata, da

registrarsi in caso d'uso, o corrispondenza, secondo gli usi del commercio. Il controllo delle dichiarazioni rese in sede di procedura di affidamento potrà essere effettuato a campione.

3. Ove i termini per la stipulazione non vengano rispettati senza giustificati motivi, ovvero l'affidatario non stipuli il contratto, l'Istituto potrà unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione e potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, dando inizio altresì alla procedura in danno per nuovo esperimento della procedura di affidamento o per l'affidamento al concorrente che segue in graduatoria. Nel secondo caso, si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario affidatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente nella procedura di affidamento.
4. In ogni caso tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione contrattuale sono ad esclusivo carico, senza diritto di rivalsa, dell'affidatario, restando a carico di questo Istituto solo l'IVA.
5. Gli ordini saranno trasmessi in forma scritta, per posta o via telefax, ovvero in forma elettronica con firma digitale. Non saranno riconosciuti dall'Istituto ordini telefonici o e-mail non firmate digitalmente, che saranno direttamente e personalmente riferibili all'emittente.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006, i soggetti affidatari dei contratti sono tenuti ad eseguire in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto.
2. Salvo non sia espressamente vietato dal disciplinare, è possibile subappaltare parte della fornitura o del servizio nella misura prevista dalla normativa in vigore, previo consenso scritto dell'Istituto. In tale ultimo caso l'affidatario dovrà indicare nell'offerta la parte della fornitura o del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, restando comunque impregiudicata la responsabilità della stessa impresa affidataria.
3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni e modalità previste dallo stesso art. 118 del Codice, cui si fa espresso richiamo.
4. Le cessioni e i subappalti effettuati in violazione del disposto di cui sopra costituiscono causa di risoluzione del contratto; in tal caso l'Istituto procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente. In caso di subappalto autorizzato l'affidatario resta responsabile in proprio di tutta la prestazione.
5. Ogni rapporto giuridico ed economico intercorrerà tra l'Istituto ed il soggetto affidatario. Al pagamento del subappaltatore dovrà provvedere l'affidatario appaltatore. A tal fine è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'Istituto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non

trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Istituto sospende il successivo pagamento a favore dell'affidatario. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Istituto provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti
7. La risoluzione del subappalto non dà all'Appaltatore alcun diritto di pretendere dall'Istituto indennizzi, risarcimenti di danni e lo spostamento dei termini di ultimazione del contratto.
8. Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle fanno sorgere per l'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo.

ART. 14 – ENTITÀ DEL CONTRATTO – PREZZI CONTRATTUALI – REVISIONE PREZZI

1. Salva diversa ed espressa disciplina prevista nel disciplinare, i contratti saranno gestiti, in relazione alle esigenze dell'Istituto, a quantità e a valore. In conseguenza l'entità della fornitura sarà correlata al normale fabbisogno dei presidi e l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere una maggiore o minore quantità di beni o servizi senza alcun limite quantitativo minimo o massimo nel caso in cui occorra una diminuzione od un aumento della fornitura, rispetto agli importi contrattualmente previsti, salvo diverso accordo con l'affidatario.
2. Nelle more della conclusione della procedura di affidamento e prima della formalizzazione del contratto, l'affidatario si impegna, dietro eventuale richiesta dell'Istituto, a fornire anche soltanto alcuni dei prodotti, di cui sia risultato provvisoriamente affidatario, alle condizioni ed ai prezzi del contratto che si andrà a stipulare, senza pregiudizio per le quantità in esso previste.
3. I prezzi contrattuali, salvo diversa prescrizione nel disciplinare, sono comprensivi di ogni ulteriore spesa per trasporto esterno o interno, imballo, consegna in magazzino o nei locali di destinazione

indicati nell'ordine o installazione e collaudo nei locali di destinazione, eventuale deposito di contenitori o materiale di imballaggio (per i quali non sarà riconosciuta cauzione) e quant'altro necessario, e si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto.

4. Non è ammessa revisione prezzi, a qualsiasi causa dovuta, fatto salvo quanto di seguito previsto, ai sensi dell'art. 115 del Codice. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno di validità del contratto. Successivamente, su richiesta documentata della parte interessata, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale. In mancanza di pubblicazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni e/o di parametri di riferimento accettati da entrambe le parti e le cui variazioni siano debitamente documentate dalla parte interessata, si procederà, sulla base della documentazione prodotta dalla parte interessata, alla revisione in base al 75% dell'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati al netto del consumo di tabacchi, riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto. La parte interessata alla revisione dovrà indicare nella documentazione le date di riferimento degli indici ai fini del raffronto tra quelli di base e quelli presentati a supporto delle richieste di variazione del prezzo. L'eventuale revisione non avrà comunque effetto retroattivo, non comprenderà la prestazione contrattuale già eseguita (o che avrebbe dovuto eseguirsi, ma non lo è stata per fatto imputabile all'affidatario) alla data in cui la richiesta è pervenuta e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta è stata notificata all'altra parte contraente.

ART. 15 – DURATA

1. Nei casi di contratti di somministrazione di beni o servizi, l'Istituto si riserva la facoltà di procedere, alle stesse condizioni del contratto in corso, alla proroga contrattuale per un periodo non superiore ai sei mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla individuazione del nuovo fornitore.
2. L'Istituto, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di opzione o di rinnovo in merito alla estensione e/o ripetizione di forniture o servizi già affidati all'operatore economico affidatario del contratto iniziale, indicando specificatamente tale possibilità nei singoli disciplinari della procedura di affidamento e computando l'importo complessivo stimato delle forniture o dei servizi successivi per la determinazione del valore globale del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 57, comma 7, del Codice, è in ogni caso vietato il rinnovo tacito ed i contratti rinnovati tacitamente sono da considerarsi nulli.
4. La scadenza contrattuale prefissata non è soggetta a disdetta da parte dell'Istituto, ma si intende automaticamente concordata tra le Parti all'atto della stipulazione contrattuale. E' sempre salvaguardato il diritto di recesso per giusta causa o giustificato motivo.

ART. 16 – TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA

1. L'affidatario deve effettuare le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, all'interno dei locali o dei magazzini indicati nel contratto o nell'ordine ed entro i termini sotto specificati, fatta salva diversa indicazione nel disciplinare o nell'offerta e riportata nell'ordine o nel contratto:
 - **Fornitura di beni strumentali:** 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine e, in caso di urgenza, 12 (dodici) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine o, nel caso di forniture da prestarsi secondo calendari di consegna, nei tempi prestabiliti.
 - **Fornitura di arredamenti, mobili ed altre suppellettili:** 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine e, in caso di urgenza, 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine o, nel caso di forniture periodiche o continuative, nei tempi prestabiliti.
 - **Fornitura di prodotti informatici** (hardware e software): 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine e, in caso di urgenza, 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine o, nel caso di forniture periodiche o continuative, nei tempi prestabiliti
 - **Fornitura di prodotti di consumo e materiali di manutenzione:** 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine e, in caso di urgenza, 3 (tre) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine o, nel caso di forniture periodiche o continuative, nei tempi prestabiliti.
 - **Fornitura di servizi:** 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine e, in caso di urgenza, 3 (tre) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine o, nel caso di servizi da prestarsi secondo calendari di attività, nei tempi prestabiliti.
2. Salvo diversa indicazione nel disciplinare o nell'ordine, la consegna può avvenire nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle 15:30 presso le sedi dell'Istituto, di volta in volta indicate. E' onere del Fornitore accertare la qualifica del personale addetto alla ricezione del bene. L'Istituto non risponde per consegne effettuate a persone non autorizzate.
3. Il termine di consegna per prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate ed assemblate, salvo che non sia diversamente stabilito nel disciplinare. Possono essere previste consegne comprensive di installazione e collaudo ed in tale caso il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti secondo i criteri stabiliti nel disciplinare e con l'avvenuto collaudo con esito favorevole.
4. Non sarà consentito, se non previamente concordato, il deposito provvisorio di prodotti presso il Magazzino dell'Istituto. In tal caso restano a totale carico e spesa del Fornitore gli oneri e i rischi relativi al bene in deposito.

5. I termini di consegna, che possono essere indicati a giorni, a mesi, a data fissa, e computati come previsto dall'art. 3 del presente capitolato generale, decorrono dal giorno successivo a quello di stipulazione del contratto o di ricevimento dell'ordine scritto, che potrà avvenire anche via fax.
6. A seconda della complessità dell'oggetto della fornitura, i disciplinari possono prevedere che l'affidatario dia avviso agli uffici destinatari, per iscritto, ed entro congruo termine, del giorno in cui viene effettuata la consegna.
7. Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da garantire il migliore e corretto utilizzo dei prodotti e la merce dovrà pervenire ai presidi dell'Istituto con l'imballo integro ed in perfetto stato di conservazione, in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, con la garanzia che il trasporto venga effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto. I prodotti soggetti a scadenza dovranno avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità pari ad almeno i 2/3 dell'intero, dichiarato sulla confezione. In caso contrario, l'affidatario si impegna alla sostituzione degli stessi, con spese a proprio carico, con partite a scadenza differita, conforme al capoverso precedente.
8. L'affidatario sarà anche tenuto a provvedere direttamente alla consegna, su specifica richiesta, presso i suoi magazzini, ad un incaricato dell'Istituto.
9. Si precisa che l'Istituto non dispone di proprio personale addetto al facchinaggio, per cui tale adempimento deve essere assolto dall'affidatario, anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a proprio carico, pena la non accettazione della merce.
10. La firma per ricevuta non impegna l'Istituto per quanto concerne l'accettazione o il collaudo delle merci stesse, riservandosi l'Amministrazione di comunicare con lettere a parte le proprie osservazioni o le eventuali contestazioni.
11. I reiterati o gravi ritardi nelle consegne potranno essere considerate gravi negligenze nell'esecuzione delle prestazioni affidate ai fini dell'ammissione dell'affidatario a successive procedure di gara.
12. In caso di ritardo nella consegna dei beni e dell'esecuzione del servizio entro un termine, dalla data di consegna o esecuzione prevista, pari al 50% dei giorni solari e consecutivi previsti per la consegna o diversamente stabilito nel contratto, l'Istituto, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, avrà facoltà di risolvere il contratto e/o approvvigionarsi altrove, in relazione alle sue esigenze, a totale carico del fornitore, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti

ART. 17 – SPOSTAMENTO TERMINI DI CONSEGNA

1. Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accettati dall'Istituto. L'affidatario, in tali casi, deve effettuare specifica comunicazione all'Istituto entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.

2. In mancanza o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti. L'affidatario non può addurre cause di ritardo conseguenti a mancati impegni di propri fornitori, subfornitori e subappaltatori, di cui, pertanto, resta pienamente responsabile nei confronti dell'Istituto per mancato rispetto dei termini di consegna.
3. Qualunque fatto dell'Istituto che obblighi l'affidatario a sospendere le consegne o ritardarle, può costituire motivo di spostamento dei termini. In tali casi, in assenza di comunicazione al riguardo dell'Istituto, l'affidatario deve richiedere tempestivamente lo spostamento dei termini non appena a conoscenza dei fatti determinanti le sospensioni o i ritardi.
4. Il programma di consegne dei beni o di esecuzione del servizio deve prevedere gli eventuali obblighi dell'Istituto diretti a consentire la regolare esecuzione del contratto, comprendendo in ciò gli eventuali lavori o l'individuazione dei locali idonei per il ricevimento o l'installazione dei beni o per l'esecuzione del servizio.
5. L'Istituto potrà richiedere il differimento della consegna o dell'esecuzione contrattuale per un periodo massimo di 45 giorni solari e consecutivi, senza che l'affidatario possa pretendere indennità o compensi di sorta. Decorso detto termine, qualora la consegna dei beni non possa avvenire per l'inadempimento degli obblighi previsti in contratto a carico dell'Istituto, e non ricorrano cause di forza maggiore, l'affidatario è comunque autorizzato alla consegna dei beni e all'emissione delle fatture, ed è tenuto ad effettuare il deposito fiduciario dei beni presso i propri magazzini o presso altri locali individuati, di comune accordo con l'Istituto. In tale caso le fatture saranno liquidate fino alla concorrenza dell'80% del loro ammontare, mentre il restante 20% sarà liquidato alla consegna od al collaudo o messa in funzione, se previste.

ART. 18 – DOCUMENTAZIONE DELLE CONSEGNE

1. Le spedizioni sono accompagnate da documenti indicanti i colli, descrizione dettagliata della merce, quantità e numero dell'ordine o contratto cui le consegne si riferiscono. Tali documenti dovranno essere predisposti in duplice copia; una copia, debitamente vistata per ricevuta, verrà restituita dai referenti dei magazzini o dei servizi destinatari al vettore o all'affidatario; l'altra copia verrà trattenuta dai referenti dei magazzini o dei servizi destinatari fra le proprie scritture, quale prova dell'avvenuta operazione di consegna. Eventuali copie necessarie in più rispetto a quelle richieste saranno specificatamente previste nei disciplinari.
2. Ciascun documento di accompagnamento dei materiali consegnati, esterno ai colli, dovrà costituire dettagliata distinta e riportare l'indicazione del numero d'ordine di riferimento, l'esatto indirizzo del destinatario e l'esatta specifica indicazione (tipologia e quantità) della merce consegnata. La firma di qualunque documento di trasporto/consegna non costituisce in alcun modo certificazione di collaudo o liquidabilità delle spettanze. Anche nel caso in cui la normativa fiscale non prevedesse la necessità di emissione dei documenti di trasporto/consegna, il soggetto affidatario si

impegna a compilare, far firmare e consegnare copia di equivalente foglio di consegna con la descrizione di quanto sopra richiesto. La sottoscrizione del documento di trasporto dovrà consentire l'inequivoca individuazione del soggetto che ha ricevuto i beni. L'apposizione del visto non preclude per l'Istituto il diritto ad eventuali e ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati.

3. La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve farsi risultare da :
 - specifico verbale, nei casi in cui il termine di consegna si intende compiuto con la posa in opera o messa in funzione e collaudo dei beni od apparecchiature, secondo le indicazioni previste nel disciplinare. Il verbale deve essere firmato dai referenti dell'ufficio, dei magazzini o dai responsabili dell'Istituto e dagli incaricati dell'affidatario affidataria;
 - documento di consegna, nei casi in cui il termine si intende compiuto con la semplice consegna dei beni nei locali di destinazione, debitamente firmato e datato dai referenti dell'ufficio, dei magazzini o dai responsabili dell'Istituto, secondo le indicazioni specificate nel lettera di invito/disciplinare/capitolato speciale.
4. Tanto i verbali quanto i documenti di consegna debbono porre in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti costatati nei beni all'atto della consegna e della posa in opera.
5. Gli adempimenti previsti nel presente articolo costituiscono precisi obblighi contrattuali e presupposto per la liquidazione della fattura.

ART. 19 – SPESE DI IMBALLAGGIO, DI TRASPORTO ED EVENTUALI ONERI CONNESSI

1. Salvo che non sia diversamente stabilito nel disciplinare, tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'affidatario, il quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini o nei locali destinatari indicati nel disciplinare.
2. Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Istituto il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'affidatario.

ART. 20 – CONDOTTA DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

1. L'affidatario è tenuto a dare compiuta esecuzione all'ordine entro e non oltre i termini previsti. L'affidatario è tenuto alla esecuzione a regola d'arte, secondo la diligenza del buon padre di famiglia e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria delle attività e dei servizi dell'Istituto. L'affidatario deve eseguire la fornitura a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nella quantità e qualità occorrente, durante il periodo stabilito e nei tempi e nei luoghi indicati e/o comunicati al momento della efficacia contrattuale.

2. Con la partecipazione alle procedure di gara, i concorrenti prendono atto che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, avente sede legale in Torino, ha strutture diagnostiche ubicate sul territorio delle Regioni Piemonte, Liguria e valle d'Aosta, presso le cui sedi potranno, ove specificato nel Disciplinare e/o nell'ordine, essere direttamente eseguite le forniture, oggetto di aggiudicazione e/o affidamento. Le ordinazioni saranno effettuate con buoni d'ordine da parte degli uffici della competente Struttura complessa Tecnico-logistico. Esse riguarderanno, anche per relationem ai documenti della procedura di scelta del contraente, le quantità e le tipologie di prodotto di volta in volta occorrenti, oppure l'intero quantitativo, nonché le modalità, i tempi e i luoghi di esecuzione della fornitura.
3. Per le forniture continuative o periodiche, ovvero programmabili, le consegne dovranno essere effettuate a scadenze prefissate, secondo il piano consegne indicato nell'ordine, o secondo le indicazioni interne dei Responsabili delle strutture richiedenti. L'Istituto non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.
4. Nel corso del rapporto contrattuale, l'Istituto si riserva la facoltà di variare/aggiungere i luoghi di consegna, senza che l'aggiudicatario possa sollevare obiezioni o richiedere indennizzi di qualsivoglia natura.
5. La ditta fornitrice dovrà provvedere allo scarico della merce presso i previsti luoghi di consegna dell'Istituto e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell'Istituto. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna. Qualora, a fini collaborativi, l'operazione di scarico avvenga a cura del personale dell'Istituto, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e l'Istituto viene esonerato da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il deterioramento totale/parziale della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto nei luoghi di stoccaggio.
6. Qualora l'aggiudicazione riguardi od includa apparecchiature, nella fase di installazione, l'Impresa dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale necessario per la definitiva messa a punto dello strumento e delle metodiche ad esso legate, nonché per l'ottimizzazione dell'attività istituzionale in relazione all'organizzazione del lavoro. I lavori di installazione e di attivazione delle apparecchiature non dovranno interferire con le normali attività istituzionali.
7. L'affidatario assume l'obbligo di fornire i prodotti offerti nuovi di fabbrica, idonei all'uso richiesto, privi di difetti dovuti a progettazione e errata esecuzione o a vizi di materiale impiegati. Qualora, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione o durante la vigenza contrattuale e prima della materiale esecuzione della consegna, il bene nuovo di fabbrica ed esattamente individuato diventi non più reperibile sul mercato, l'affidatario può richiedere all'Istituto l'autorizzazione alla consegna di altro bene sostitutivo, con caratteristiche pari o superiori alle stesse condizioni contrattuali. L'Istituto conserva comunque la facoltà di recedere dal contratto.

8. Nell'eseguire le consegne, l'affidatario ha l'obbligo del rispetto dei regolamenti vigenti in materia di igiene pubblica e, comunque, delle norme che possono essere prescritte dall'Istituto per la buona protezione e conservazione delle merci.
9. L'affidatario, nel corso ed al termine della fornitura o del servizio, dovrà provvedere a sua cura e spese alla rimozione di imballaggi, detriti, macchie, materiali di qualsiasi genere derivanti dall'esecuzione della fornitura o del servizio, ripristinando nei locali di passaggio e di destinazione della fornitura o del servizio le condizioni di pulizia originarie.
10. Salva diversa pattuizione tra le parti, nessun vincolo di esclusività è posto a carico dell'Istituto che, anche in vigenza contrattuale, può rifornirsi liberamente sul mercato dei beni e/o servizi affidati al Fornitore, senza che quest'ultimo possa sollevare obiezione in merito.
11. Tutti i beni e/o servizi forniti debbono rispondere, per materiali impiegati, tecniche di costruzione e confezionamento, progetti attuativi e logiche di organizzazione, ai seguenti disposti normativi in materia di sicurezza, in quanto applicabili:
 - D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577;
 - Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (in G.U. n. 81 del 7 aprile 1998 – *Suppl. Ordinario* n. 64);
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ed alle altre norme emanate o emanande in materia di sicurezza.
12. I prodotti dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione e l'agevole movimentazione ed immagazzinamento.
13. In particolare, per le singole fattispecie, sono richiesti i seguenti requisiti generali:

Fornitura di beni strumentali. La fornitura si intende, di norma, da effettuarsi "in opera", ossia comprensiva delle spese e degli oneri di consegna, montaggio ed eventuale installazione e collaudo, se richiesti, nonché di tutto quanto occorra per l'allacciamento agli impianti ed il collocamento in sito per il corretto funzionamento a norma di legge. Prima di formulare l'offerta, il concorrente ha l'onere di prendere visione dello stato dei luoghi e di tutte le circostanze di fatto e di luogo in grado di incidere sulla regolare esecuzione della fornitura (p.es. dimensione accessi, piano di installazione, etc.) e di tenerne conto ai fini della formulazione dell'offerta. Il programma di consegna dei beni deve prevedere gli eventuali obblighi dell'Istituto diretti a consentire la regolare esecuzione del contratto, comprendendo per l'effetto gli eventuali lavori o l'individuazione dei locali idonei per il ricevimento o l'installazione dei beni. I beni devono essere coperti da idonea garanzia totale (full risk) per almeno 12 (dodici) mesi dalla data di consegna (o collaudo, se previsto) e rispondenti alle normative, a carattere nazionale e comunitario, in materia di sicurezza. La cauzione definitiva, per il 30% del suo ammontare, copre il periodo di garanzia.

Dalla garanzia sono espressamente esclusi:

 - gli interventi che si rendessero necessari in seguito al verificarsi di eventi straordinari (ad es. incendio, furto, terremoto, alluvione, crollo, guerre ed insurrezioni, catastrofi, etc.);

- gli interventi che si dovessero rendere necessari a causa di uso improprio, abuso, dolo, colpa e manomissione da parte degli utilizzatori degli strumenti o da terze parti opportunamente comprovati dall'aggiudicatario.

Ove emergesse l'opportunità di interventi relativi alle esclusioni sopra citate, a seguito di valutazione, caso per caso, in contraddittorio con l'Istituto, il costo degli stessi sarà fatturato separatamente, previo regolare ordinativo dell'Istituto, ed il relativo pagamento avverrà a 90 giorni dal ricevimento della fattura.

Nel caso in cui, durante la garanzia, vizi di materiali o deficienze di progettazione o di esecuzione determinino l'indisponibilità dello strumento o di parte di esso, il tempo concesso all'Impresa per l'intervento è di due giorni lavorativi, con espressa esclusione delle giornate di sabato, domenica ed altre festività infrasettimanali, senza soluzione di continuità nel periodo estivo.

Il tempo di fermo del sistema ha pertanto convenzionalmente inizio due giorni dopo la chiamata dell'impresa, anche a mezzo telefono, e fine con il ripristino della piena funzionalità del sistema. In relazione all'ammontare dei giorni di fermo durante il periodo di garanzia, si applica una penalità dallo 0,2% (zero virgola due per cento) al 3% (tre per cento) del costo di acquisto dell'apparecchiatura, secondo la gravità e le circostanze del fermo.

Nel caso di ripetuti fermi totali o parziali dell'apparecchiatura eccedenti i 20 giorni nell'anno, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto.

La garanzia dovrà prevedere anche le eventuali visite periodiche preventive indicate nei manuali di manutenzione.

Il contratto di manutenzione post-garanzia, comprensivo di manutenzione preventiva, si svolgerà con le medesime modalità e condizioni previste per la garanzia.

Il programma di consegna dei beni deve prevedere gli eventuali obblighi dell'Istituto diretti a consentire la regolare esecuzione del contratto, comprendendo per l'effetto gli eventuali lavori o l'individuazione dei locali idonei per il ricevimento o l'installazione dei beni.

Qualora la consegna dei beni non possa avvenire per fatto dell'Istituto e non ricorrano cause di forza maggiore, il fornitore è comunque autorizzato alla consegna dei beni e all'emissione delle relative fatture ed è tenuto ad effettuare il deposito fiduciario dei beni presso i propri magazzini o presso altri locali individuati, di comune accordo con l'Istituto.

Fornitura di arredi, mobili ed altre suppellettili. La fornitura si intende da effettuarsi tassativamente "in opera" ossia comprensiva delle spese e degli oneri di consegna, montaggio ed eventuale installazione e collaudo, se richiesti. I beni debbono rispondere alla normativa in materia di sicurezza antincendio vigente al momento della consegna (ossia classificati in classe ignifuga) ed avere garanzia totale (*full-risk*) per almeno 12 (dodici) mesi dalla data di consegna (o collaudo, se previsto). La cauzione definitiva, in tutto o in parte, copre il periodo di garanzia.

Prima di formulare l'offerta, il concorrente ha l'onere di prendere visione dello stato dei luoghi e di tutte le circostanze di fatto e di luogo in grado di incidere sulla regolare esecuzione della fornitura

(p.es. dimensione accessi, piano di installazione, etc.) e di tenerne conto ai fini della formulazione dell'offerta. Il programma di consegna dei beni deve prevedere gli eventuali obblighi dell'Istituto diretti a consentire la regolare esecuzione del contratto, comprendendo per l'effetto gli eventuali lavori o l'individuazione dei locali idonei per il ricevimento o l'installazione dei beni.

Qualora la consegna dei beni non possa avvenire per fatto dell'Istituto e non ricorrano cause di forza maggiore, il fornitore è comunque autorizzato alla consegna dei beni e all'emissione delle relative fatture ed è tenuto ad effettuare il deposito fiduciario dei beni presso i propri magazzini o presso altri locali individuati, di comune accordo con l'Istituto.

Fornitura di prodotti informatici (hardware e software). Indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalle formule di realizzazione progettuale e/o di servizi, la fornitura dei prodotti informatici deve avvenire nel rispetto delle norme in materia di tutela dei diritti d'autore e delle disposizioni in materia di informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. Si applicano comunque tutte le disposizioni emanate da parte del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA). I beni devono essere coperti da idonea garanzia totale (full risk) per almeno 12 (dodici) mesi dalla data di consegna (o collaudo, se previsto) e rispondenti alle normative all'epoca dell'offerta, a carattere nazionale e comunitario, in materia di sicurezza. La cauzione definitiva, in tutto o in parte, copre il periodo di garanzia.

Fornitura di prodotti di consumo e materiali di manutenzione. Nel caso di contratto di somministrazione, la cadenza delle consegne costituisce vincolo costante a carico del fornitore anche nel caso in cui l'ordinazione non avvenga nei tempi concordati o voluti dalla prassi commerciale. I materiali soggetti a scadenza dovranno avere, all'atto della consegna, validità non inferiore a 2/3 del periodo di validità del prodotto indicato nelle specifiche tecniche. Nel caso di prodotti pericolosi, i prodotti medesimi dovranno essere accompagnati dalle relative schede di sicurezza, secondo la normativa in vigore, in lingua italiana.

Fornitura di servizi. Il disciplinare definisce, anche in deroga alla prassi in uso, i tempi, le modalità, gli elementi quali-quantitativi e le procedure di esecuzione del servizio. Il personale impiegato dal Fornitore deve portare ben visibile apposito distintivo di riconoscimento e cartellino nominativo con fotografia e deve mantenere il segreto d'ufficio sui fatti, sugli atti, e sulle circostanze concernenti l'attività dei presidi dei quali abbia avuto notizia. Nei casi in cui l'esercizio delle attività oggetto del servizio sia sottoposto all'autorizzazione di autorità pubbliche, alla iscrizione ad Albi o registri specializzati, ovvero ad altra pubblica concessione, comunque soggetta a scadenza, è dovere del Fornitore provvedere al mantenimento delle condizioni iniziali di affidamento, senza soluzione di continuità alcuna; in caso contrario, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto in danno del Fornitore. L'Istituto si riserva, sempre e comunque, la facoltà di chiedere l'allontanamento motivato, temporaneo e/o definitivo, di personale non gradito. Nei contratti di trasporto, il risarcimento dei danni derivanti da perdita od

avaria delle merci trasportate sarà commisurato, in deroga all'art. 1 legge n. 450/1985, all'ammontare effettivo del danno, anche con riferimento a quanto previsto nel successivo art. 29.

14. Il concorrente con la sola partecipazione alla gara d'appalto, dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, che rigorosamente applica in tutte le fasi di espletamento delle attività oggetto dell'appalto; dichiara inoltre che in caso di aggiudicazione si impegna a collaborare con l'Istituto al fine di essere debitamente informato sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali andrà ad operare e che tali rischi verranno portati a conoscenza dei propri dipendenti ai sensi della normativa vigente.

15. L'affidatario si impegna:

- ad adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori;
- ad osservare, nell'esecuzione dell'appalto, sia all'interno della stazione appaltante sia per eventuali lavori esterni, tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi.

16. Per tutto quanto precede, l'affidatario si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti (nella interpretazione più estensiva del disposto dell'art. 2049 cod. civ.), ove si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti all'Istituto o a terzi che reclamassero risarcimento di danni causati dai dipendenti dell'affidatario.

17. L'affidatario si impegna altresì ad informare e formare tutti coloro che a qualunque titolo (p. es. corrieri, vettori) che collaboreranno con lo stesso al fine di trasportare beni o servizi di sua proprietà all'interno dell'Istituto.

18. L'affidatario è responsabile del buon andamento della fornitura o del servizio affidato e degli oneri che dovessero gravare sull'Istituto in conseguenza dell'inosservanza di obblighi dell'affidatario stesso o del personale da esso dipendente. L'affidatario deve garantire all'Istituto il sicuro e indisturbato possesso dei beni forniti e mantenerlo estraneo e indenne da azioni e pretese al riguardo.

19. L'affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

20. L'affidatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e

fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ART. 21 – PERIODO DI PROVA – COLLAUDO ED ACCETTAZIONE

1. L'Istituto si riserva un periodo di prova fino a quattro mesi per accertare la rispondenza di prodotti nuovi, mai impiegati nel proprio processo produttivo interno, alle proprie esigenze, nonché la rispondenza di quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara.
2. Il periodo di prova decorrerà dalla data della prima consegna del prodotto aggiudicato o dal giorno di inizio del servizio appaltato. Per le apparecchiature la decorrenza della prova è fissata dalla data del collaudo avvenuto con esito favorevole. Previa motivazione, il periodo di prova potrà essere rinnovato per una sola volta, al termine del quale dovrà essere espresso il giudizio definitivo.
3. In caso di esito negativo della prova, certificato da motivata relazione del Responsabile della Struttura interessata alla fornitura od all'appalto, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del Contratto (clausola risolutiva espressa *ex art.* 1456 cod. civ.), senza che la ditta possa sollevare obiezioni.
4. Qualora tale esito sia conseguenza di false dichiarazioni sottoscritte dalla ditta nei documenti di gara, l'Istituto incamererà immediatamente la cauzione a disposizione, ferme restando le conseguenze penali e patrimoniali previste dalla legge e dal presente Capitolato Generale.
5. I costi relativi allo svolgimento della prova sono sopportati dall'Istituto, salvo che la prova abbia esito negativo per dolo o colpa dell'impresa.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, per particolari tipologie di forniture, l'Istituto si riserva di prevedere un periodo di prova più ampio dandone espressa indicazione nel Disciplinare di gara.
7. Le forniture di beni e attrezzature devono essere comunque accettate o collaudate da personale dell'Istituto tecnicamente idoneo ovvero da professionisti individuati dall'Istituto in relazione allo specifico contratto. L'accettazione dei beni o il collaudo delle attrezzature devono accertare che i beni corrispondano ai requisiti richiesti. Nel caso in cui la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola accettazione con presa in carico, essa dovrà avvenire con le modalità e i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni.
8. L'operazione di collaudo normalmente avviene all'atto della consegna del bene e, se presente, con persona incaricata dall'affidatario. L'assenza di incaricati dell'affidatario è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni negative sono comunicati tempestivamente all'affidatario. In assenza di incaricati dell'affidatario il verbale relativo redatto dagli incaricati dell'Istituto fa egualmente stato contro di esso. Ove espressamente previsto nel Disciplinare di gara, il collaudo dovrà essere effettuato da personale dell'affidatario.

9. Le operazioni di collaudo debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell'affidatario, se presenti.
10. Salvo specifiche prescrizioni del disciplinare, gli addetti all'accettazione sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono necessario, senza che l'affidatario possa elevare contestazioni o pretese. Possono eseguire, ove consentito dalle caratteristiche dei prodotti, anche esami o prove a campione, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita.
11. L'incaricato all'accettazione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuati, può accettare i beni o rifiutarli. Saranno rifiutate le forniture difettose, non conformi o non rispondenti alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati in procedura di affidamento. Il rifiuto dei prodotti o dei servizi all'accettazione o al collaudo sostanzia inadempimento da parte dell'affidatario. In questi casi, l'affidatario ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione dei beni con altri rispondenti ai requisiti contrattuali od all'esecuzione del servizio conformemente alle specifiche previste. Il tempo di sostituzione dei prodotti sarà considerato ritardo nell'adempimento imputabile al fornitore. L'accettazione con presa in carico dei beni non esonera comunque l'affidatario dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione stessa, e rilevati all'atto del concreto utilizzo dei prodotti. In caso di esito sfavorevole del collaudo di prodotti consumabili, il costo dei medesimi rimane a carico dell'affidatario.
12. Di norma, tutti i controlli sullo stato e sulla quantità dei colli sono effettuati presso le sedi dell'Istituto, al momento del ritiro. L'affidatario si obbliga altresì ad accettare contestazioni sui formati delle confezioni, qualità e conformità della merce ai requisiti richiesti o imposti dal presente capitolato, dal disciplinare, dal contratto, dall'ordine anche a distanza di tempo dalla consegna per eventuali difetti riscontrati al momento del consumo.
13. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al Personale preposto, il quale può respingere, senz'altro, le partite che a proprio parere non fossero ritenute accettabili.
14. L'affidatario ha l'obbligo di consegnare beni identici agli eventuali campioni depositati in sede di procedura di affidamento e oggetto dell'affidamento, mentre ha l'obbligo di ritirare, a proprio carico e spesa, quei beni non giudicati identici alla campionatura, ovvero di qualità, caratteristiche e/o confezionamento diverso da quello pattuito o, per altre ragioni, inaccettabile. In tal caso, la consegna è considerata come non avvenuta e l'affidatario ha l'obbligo della immediata sostituzione di quanto respinto con beni corrispondenti a quanto stabilito.
15. Per le forniture di beni soggetti a collaudo restano a totale carico e spesa del Fornitore gli oneri e i rischi relativi al bene consegnato fino alla data di collaudo positivo.
16. L'affidatario non può invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove di collaudo, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto all'accettazione di partite in consegne successive. In tal caso l'affidatario è invitato dall'Istituto ad assistere, a mezzo di suoi

incaricati, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

ART. 22 – FORNITURE RIFIUTATE ALL'ACCETTAZIONE O AL COLLAUDO

1. La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione del Fornitore a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà, altresì, a sua cura e spese, essere sostituita con altra della qualità prescritta, entro e non oltre un termine, pari al 50% dei giorni solari e consecutivi previsti per la consegna, dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto; o dalla data della lettera o telefax con la quale l'Istituto ha comunicato il rifiuto, qualora l'affidatario non abbia partecipato al collaudo. L'Istituto non risponde in alcun modo dei beni non accettati e non tempestivamente ritirati dal Fornitore.
2. Decorso detto termine, l'Istituto potrà risolvere il contratto o comunque approvvigionarsi al libero mercato in danno dell'affidatario, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.
3. Salva diversa indicazione nel disciplinare, l'affidatario ha l'obbligo di ritirare a sua cura e spese i beni e/o le attrezzature non accettate al collaudo entro e non oltre 30 (trenta) giorni.
4. Decorso inutilmente tale termine, l'Istituto potrà procedere all'applicazione di penale e la merce sarà smaltita, con spese a carico dell'affidatario. Le spese di smaltimento saranno introitate dall'Istituto mediante ritenzione sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'impresa o sulla cauzione definitiva, o sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con l'Istituto. L'Istituto non risponde di furti o avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

ART. 23 – DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'AFFIDATARIO

1. L'affidatario garantisce i prodotti, i materiali, le attrezzature fornite da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di dodici mesi dalla data di effettiva consegna, salvo diverso periodo stabilito nel disciplinare. L'affidatario è, pertanto, obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.
2. Salvo diverso termine stabilito nel disciplinare, entro e non oltre un termine, pari al 50% dei giorni solari e consecutivi previsti per la consegna, dalla data di ricevimento della lettera dell'Istituto con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge l'invito ad eliminarli, l'affidatario è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente, a ritirare i beni e sostituirli con altri nuovi.
3. Qualora, trascorso il citato termine, l'affidatario non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Istituto si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare i difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'affidatario.
4. Ove i vizi di costruzione o i difetti di materiali si manifestino in misura superiore al 20% dei pezzi forniti – nel caso di contratti per forniture di quantitativi di beni di identiche caratteristiche – l'affidatario ha l'obbligo, a richiesta dall'Istituto, di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della

fornitura, per eliminare, sempre a sue spese, vizi, difetti, guasti e sostituire le parti difettose. In tale caso, il periodo della garanzia può essere spostato di altri dodici mesi, per consentire all'affidatario le operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti sulla intera fornitura.

5. A garanzia di tale obbligo, l'Istituto può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all'affidatario in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

ART. 24 – FATTURAZIONE – PAGAMENTO: MODALITÀ

1. Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni legislative e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista, riferentesi a materiale consegnato e regolarmente controllato, accettato e collaudato o a servizio regolarmente eseguito, dovranno essere indirizzate alla Struttura Complessa Economico-Finanziario dell'Istituto e saranno ammesse al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l'affidatario è incorsa, a mezzo bonifico bancario entro 90 giorni fine mese data ricevimento fattura o nel termine diverso indicato in contratto, a condizione che la fornitura o il servizio siano stati riconosciuti regolari.
2. Le fatture dovranno riportare l'indicazione del contratto e/o del numero d'ordine di riferimento, l'esatto indirizzo del destinatario e l'esatta specifica indicazione (tipologia e quantità) della merce consegnata. Dovranno inoltre essere riportati il numero CIG (Codice Identificativo Gara) e l'eventuale CUP (Codice Unico di Progetto) indicati sul contratto o sull'ordine, nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.
3. Per singoli bonifici di importo superiore ad € 1.000,00, i pagamenti saranno assoggettati ad una commissione bancaria fissa di € 5,00 per spese di bonifico a carico del beneficiario.
4. I ritardi nei pagamenti non danno diritto al Fornitore di richiedere la risoluzione del rapporto o di sospenderne l'esecuzione. Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà nella misura degli interessi legali di cui agli artt. 1224 e 1284 cod. civ..
5. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 37 del Codice, ciascuna impresa è tenuta a fatturare e a registrare le operazioni relative alla esecuzione della parte di fornitura o di servizio di propria competenza e l'Istituto verserà il corrispettivo in capo al soggetto capogruppo ed i relativi mandati di pagamento dovranno essere quietanzati direttamente ed esclusivamente da quest'ultimo.

ART. 25 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. L'Istituto, al fine garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, la liquidazione delle fatture ed i

- pagamenti all'affidatario cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura o del servizio, fino a che non l'affidatario si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa comunicazione.
 3. La sospensione dei pagamenti non dà diritto al Fornitore di richiedere la risoluzione del rapporto o di sospenderne l'esecuzione o di pretendere interessi per il ritardato pagamento.
 4. Nel caso l'Istituto accerti situazioni di omesso pagamento delle retribuzioni o dei contributi previdenziali/assistenziali da parte dell'affidatario, potrà sospendere i pagamenti fino alla dimostrazione, da parte dell'affidatario, dell'avvenuto ripristino delle situazioni retributive e/o contributive.

ART. 26 - MOTIVI PER APPLICAZIONE DI PENALITÀ

1. L'affidatario che durante lo svolgimento dei servizi o l'esecuzione delle forniture incorre in negligenze od inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali può essere soggetto all'applicazione di penali. Nei casi di ripetute e/o gravi inadempienze (grave inadempimento), l'Istituto ha facoltà di escluderlo dalla partecipazione alle procedure di affidamento da esso indette per un periodo non inferiore a due anni.
2. Le penali e le esclusioni dalla partecipazione alle procedure di affidamento vengono attuate con atto deliberativo.
3. L'affidatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali e fatti salvi i casi di risoluzione del contratto di cui all'art. 31, lett. c), è soggetto a penalità quando:
 - si rende colpevole di manchevolezze o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati o l'esecuzione non risulta conforme alle modalità contrattuali;
 - ritarda nell'esecuzione del contratto;
 - ritarda nella sostituzione di prodotti risultati difettosi o non conformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo o non provvede all'eliminazione di difetti o imperfezioni;
 - non ottempera, o ottempera con ritardo, agli obblighi derivanti dalla prestazione della garanzia dei prodotti forniti;
 - non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati all'accettazione o al collaudo;
 - nei contratti per prestazione di servizi, non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari, ai tempi ed alle modalità da osservare per gli interventi richiesti;
 - nei contratti per locazione di beni, ritardi nella consegna o nella messa in funzione, o nell'intervento di manutenzione, o nell'intervento per eliminare guasti di funzionamento;

ovvero quando le attrezzature locate, per cause non dipendenti da forza maggiore, rimangono ferme per guasti o assenza di interventi manutentivi.

4. Ai fini del presente capitolato, la mancata o insufficiente rispondenza dei prodotti alle caratteristiche contrattualmente previste equivale a mancata consegna.
5. Decorso, oltre il tempo di consegna o di esecuzione previsto, il termine massimo di ritardo pari al 50% dei giorni solari e consecutivi previsti per la consegna o diversamente stabilito nel contratto, l'Istituto, oltre all'applicazione della penalità, potrà provvedere al reperimento dei prodotti o servizi in ritardo o non conformi presso altra impresa, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato per l'acquisto di beni o servizi simili, salvo i casi di risoluzione del contratto di cui all'art. 31, lett. c).

ART. 27 – IMPORTI DELLE PENALITÀ

1. Salva diversa indicazione nel disciplinare, le penalità saranno commisurate alla gravità ed alla frequenza dell'inadempimento e non potranno superare singolarmente il 3% e complessivamente il 10% dell'importo complessivo del contratto relativo alla fornitura o al servizio contestato.
2. L'Istituto, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
3. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri risarcitori derivanti da:
 - maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
 - oneri di natura organizzativa
 - danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'Istituto;
 - minori introiti.

ART. 28 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

1. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell'esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), l'Istituto in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
2. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento dell'Istituto, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui l'Istituto ritiene di disattenderle.
3. Le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo intimato in forma scritta; il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche in caso di contestazioni o gravame e senza

necessità di preavviso, diffida o contestazione nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione. L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'affidatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Istituto o sul deposito cauzionale, ove costituito.

ART. 29 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Istituto potrà recedere dal contratto, comunicando semplicemente al Fornitore la propria decisione, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ., tenendo indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni.
2. L'Istituto potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, con incameramento della cauzione definitiva e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti,
 - a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi e/o il ritardo, oltre il termine massimo stabilito, nell'esecuzione del servizio o nella consegna della merce ordinata o nella sostituzione di quella contestata
 - b) a fronte di tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni o per ritardi nelle consegne o nell'esecuzione
 - c) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali
 - d) per l'accertata inosservanza delle norme di legge concernenti il personale dipendente del soggetto affidatario, compresa la mancata applicazione del contratti collettivi;
 - e) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente
 - f) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Istituto.
3. Qualora l'Istituto intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul soggetto affidatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, il soggetto affidatario, oltre a incorrere nella immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l'Istituto sia eventualmente chiamato a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altra impresa.
4. Il contratto potrà inoltre essere risolto:
 - per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione

- in caso di morte dell'affidatario, quando la sua persona costituisca motivo determinante della garanzia del contratto e della sua esecuzione;
 - qualora disposizioni legislative, regolamenti od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'Istituto non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto.
 - in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'affidatario, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ..
5. L'Istituto intende procedere all'affidamento esclusivamente a favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del Codice, che costituiscono dunque condizione per la presentazione dell'offerta e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Pertanto l'Istituto intenderà automaticamente risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia della ditta aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nel caso in cui l'impresa, ad un controllo anche a campione, non risulti in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del Codice. In tal caso, saranno corrisposte le sole prestazioni rese fino alla data della risoluzione, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia della ditta affidataria che dai suoi eventuali aventi diritto. Analogamente si procederà nei confronti dell'impresa che non fornisca le informazioni o le certificazioni necessarie per i controlli medesimi.
6. L'affidamento è inoltre sottoposto alla condizione risolutiva inerente l'esito dei controlli, anche a campione, sull'autocertificazione prodotta per la partecipazione alle procedure di affidamento. L'Istituto intenderà automaticamente risolto il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nell'ipotesi in cui gli esiti di tali controlli dovessero evidenziare la non veridicità di quanto autocertificato, l'impresa affidataria decadrà da ogni diritto maturato con l'aggiudicazione, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia della ditta aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, e le saranno addebitati ogni maggior onere che l'Istituto ha subito ed ulteriori danni patiti e patienti a seguito di questa decadenza. Analogamente si procederà nei confronti dell'impresa che non fornisca le informazioni o le certificazioni necessarie per i controlli medesimi. Contestualmente ne verrà data notizia all'Autorità di Vigilanza. Analogo controllo potrà essere effettuato anche sui concorrenti non aggiudicatari.
7. La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo i casi di contratti ad esecuzione continua o periodica; in tal caso l'effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite. Al verificarsi delle sopra indicate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto non appena l'Istituto, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto affidatario. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perviene all'indirizzo del soggetto affidatario.

ART. 30 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

1. Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'affidatario sorge il diritto nell'Istituto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, od i servizi, in danno dell'affidatario inadempiente. L'affidamento avviene a trattativa privata o, entro i limiti previsti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
2. L'affidamento a terzi viene comunicato all'affidatario inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.
3. All'affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'affidatario, anche dipendenti da altri contratti, senza pregiudizio dei diritti dell'Istituto sui beni dell'affidatario. Nel caso di minor spesa nulla compete all'affidatario inadempiente.
4. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 31 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEI BENI E RISCHI

1. La proprietà dei prodotti oggetto dei contratti è trasferita all'Istituto:
 - dalla data del collaudo favorevole, da far risultare da specifico verbale, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano nei locali indicati dall'Istituto, secondo le specifiche clausole contrattuali;
 - dalla data di consegna, da far risultare da verbali o dai documenti di consegna, nei locali indicati dall'Istituto, nel caso in cui le operazioni di accettazione diano esito positivo di conformità tra bene ordinato e bene consegnato.
2. Restano pertanto a carico dell'affidatario i rischi di perdite e danni durante il trasporto e la sosta in attesa del collaudo/accettazione nei locali dell'Istituto, ad eccezione delle perdite e danni imputabili all'Istituto.

ART. 32 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

1. L'affidatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d'autore.
2. L'affidatario, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Istituto in relazione ai materiali ed ai prodotti forniti o in relazione al loro uso; e, quindi, deve tenere indenne l'Istituto delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
3. L'Istituto assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l'affidatario del verificarsi di azioni del genere.

4. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i materiali forniti presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l'Istituto ha facoltà di richiedere all'affidatario, che ne deve sostenere gli oneri:
- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell'uso, da parte dell'Istituto, dei materiali, cui il diritto di esclusiva accertato dal giudice si riferisce, oppure;
 - di modificare o sostituire i materiali, in modo che la violazione abbia termine;
 - di risarcire tutti i danni che l'Istituto abbia patito a seguito della violazione.
5. La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio dell'Istituto, può essere anche esercitata non appena promossa l'azione di contraffazione; ovvero quanto questa, sentita l'affidatario, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

ART. 33 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI SEGRETEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY

1. L'affidatario assume l'obbligo di agire in modo che il dipendente personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L'Istituto, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'affidatario, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate.
2. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:
- a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento afferiscono esclusivamente all'espletamento del procedimento di selezione del contraente ed alla successiva stipulazione contrattuale;
 - b) I dati personali vengono raccolti e conservati negli archivi cartacei ed informatici dell'Istituto in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento avviene in modo lecito e secondo correttezza per scopi determinati, espliciti e legittimi. I dati devono essere esatti, se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - c) I dati personali vengono richiesti in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali per le finalità istituzionali dell'Ente. Il loro conferimento ha quindi natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare al procedimento di scelta od alla stipulazione contrattuale, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione nei termini e nei modi richiesti;
 - d) La mancata comunicazione dei dati personali da parte dell'interessato può impedire o comunque ostacolare gli adempimenti d'ufficio e, dunque, il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti dall'Istituto, comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento o la

- decadenza della eventuale aggiudicazione;
- e) I dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nei casi previsti da norme di legge o regolamento oppure per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione, in quest'ultimo caso, al Garante per la protezione dei dati personali. La comunicazione a soggetti privati o a enti pubblici economici e la diffusione sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento. I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati personali saranno, oltre al titolare del trattamento ed al responsabile, gli incaricati operanti presso le strutture dell'Istituto;
- f) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento dei dati o del Responsabile del trattamento;
- g) Il titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta nella persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto in Via Bologna, 148 - 10154 Torino. Il Responsabile del trattamento è il dirigente della S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
3. Acquisite, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

ART. 34 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e si impegna a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnato a ogni singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura in tutte le comunicazioni ed operazioni relative alla gestione contrattuale, ivi comprese le fatture.
2. L'appaltatore deve comunicare all'Istituto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 21 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax (al num. 011/2474779) alla S.C. Economico Finanziario dell'Istituto.

3. In pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente comma 2, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti dell'Istituto, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti. Si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. Nello svolgimento delle attività in regime di appalto e/o subappalto, l'affidatario dovrà, ai sensi degli artt. 18, co. 1., lett. u), D.Lgs. n. 81/2008 e 5, co. 1, legge n. 136/2010, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione, l'indicazione del datore di lavoro e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
6. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008 deve contenere oltre alla fotografia ed alle proprie generalità, anche l'indicazione del committente.

ART. 35 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie eventualmente insorte è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 36 – CLAUSOLA DI TRASPARENZA

1. Il presente articolo stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Istituto e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione, consistente tra l'altro nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, sia in linea generale, sia al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte dell'amministrazione. Non sono graditi in ogni caso omaggi personali, anche di modico valore, ai dipendenti dell'Istituto.
2. Quando l'assegnazione dei contratti avvenga tramite gara, il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Istituto impiegati ad ogni livello nell'espletamento della selezione e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il

cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni disciplinari e penali previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.

3. L'Istituto si impegna anche a comunicare, con la massima solerzia e celerità, i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore nel rispetto dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare. Quando l'esame delle offerte include una valutazione qualitativa, l'amministrazione si impegna a chiarire i criteri di scelta e la loro applicazione ai casi particolari.
4. L'impresa si impegna a segnalare all'Istituto qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto. L'impresa, prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, o comunque non appena ne abbia conoscenza e la possibilità materiale, si impegna a segnalare:
 - i possibili conflitti di interesse alla stessa noti relativi ai funzionari incaricati dei procedimenti;
 - le disposizioni di capitolato o di bando che, ad avviso dell'impresa, sono scritte in maniera da favorire un concorrente od un insieme di concorrenti; nella valutazione di tali segnalazioni l'amministrazione si atterrà, per quanto afferente, alle indicazioni via via emanate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalle competenti autorità comunitarie;
 - le disposizioni di capitolato o di bando che si prestano a dubbi interpretativi;
 - le eventuali carenze del capitolato, ovvero gli elementi che sono necessari tecnicamente o legalmente, per rendere i beni o i servizi acquistati conformi alle norme in vigore.
 - le disposizioni di capitolato o di bando che rendono la redditività del contratto legata in modo non trascurabile a future decisioni dell'amministrazione (cod. civ. 1355), e che potrebbero favorire in conseguenza offerte sottocosto da parte di coloro che abbiano un'intesa con i soggetti capaci di influenzare tali decisioni (ad esempio, "ventagli" di prestazioni da effettuarsi a richiesta con alcune delle stesse previste sottocosto).
 - le incongruità tecniche o amministrative che ad avviso dell'affidatario affettano le disposizioni di capitolato o di bando, in modo da limitare lo spreco di denaro pubblico e le varianti contrattuali;
 - le disposizioni contrattuali che per la loro formulazione non si prestano ad un agevole controllo a posteriori da parte dei terzi, tenuto conto della stretta preferenza per l'acquisto di prestazioni complete e facilmente verificabili a posteriori.
 - ogni elemento atto a limitare una perfetta e leale concorrenza.
5. L'impresa si impegna altresì a non accordarsi con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza. L'impresa sarà altresì tenuta responsabile nei confronti dell'Istituto del comportamento delle ditte a lei collegate ai sensi delle disposizioni del codice civile o assieme alle quali esista un legame ai sensi della normativa antitrust.

6. L'affidatario si impegna a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".
7. L'impresa accetta irrevocabilmente le penali che, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti col presente Patto di Integrità, potranno esserle applicate:
 - incameramento della cauzione prestata a garanzia dell'offerta;
 - incameramento della cauzione definitiva, al fine dell'applicazione delle penali sotto riportate;
 - penale contrattuale a favore dell'Istituto nella misura dell'8% del valore del contratto, oltre al risarcimento dei danni;
 - interdizione dalle procedure di acquisizione indette dall'Istituto per due anni.

ART. 37 – CONTROLLI

1. L'Istituto si riserva di effettuare controlli periodici a campione, in capo all'affidatario, al fine di verificare il rispetto da parte dello stesso degli obblighi di cui all'elenco che segue:
 - a) osservanza di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie (compresa la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 15 luglio 2004, n. 4, nonché l'art. 13, decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4);
 - b) applicazione di tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate;
 - c) adozione, nell'esecuzione dell'attività, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per procedura di garantire l'incolumità del personale addetto e dei terzi, evitando danni a persone o cose ed osservanza di tutte le vigenti norme di carattere generale e delle prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - d) adozione di tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 - e) osservanza di tutte le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
 - f) osservanza di tutte le disposizioni in materia di accessibilità degli strumenti informatici, di cui al D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 e s.m.i.;
 - g) osservanza di tutte le disposizioni di cui all'art. 18, legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i..

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.